

Copia

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero in La Thuile, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio in sessione Straordinaria, di Prima convocazione, in seduta chiusa al pubblico con possibilità per il pubblico di seguire il Consiglio Comunale su apposita piattaforma digitale.

Sotto la presidenza del Sig. Ferraris Mathieu sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Ferraris Mathieu - Sindaco	Si
Praz Nicolas - Vice Sindaco	Si
Giacchetto Fabio Giorgio - Consigliere	Si
Bandito Dario - Consigliere	Si
Sorarù Manuel - Consigliere	Giust.
Guarino Laura - Consigliere	Si
Carradore Daniel Davide - Consigliere	Si
Lorenzetti Stefano - Consigliere	Si
Manfredi Christian Giovanni - Consigliere	Si
Jacquemod Mattia - Consigliere	Si
Sannazzaro Giuseppe - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alberto VAGLIO.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato inserito all'ordine del giorno.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Alberto VAGLIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98: In ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della delibera. Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Alberto VAGLIO
Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 1, della L.R. n° 54/1998,	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Alberto VAGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2019 e successivamente modificato con deliberazione del Consigli comunale n. 61 del 01/10/2020;
- il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2006;
- il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 09/07/2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 04/03/2021 con la quale, è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di La Salle e di La Thuile per la costituzione della sede di segreteria, ai sensi degli artt. 9 e 26 del r.r. 4/1999 attuativo;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di La Salle n. 4 del 05/05/2021 recante oggetto” Conferimento dell’incarico di Segretario e adempimenti connessi al Sig. Vaglio Alberto con decorrenza dal 06/05/2021-Comuni La Salle e La Thuile in Convenzione ai sensi degli artt. 9 e 26 del Regolamento regionale n. 4/1999 attuativo della l.r. n. 86 del 19/08/1998 e successive modiche e integrazioni”;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che ha abolito dal 01.01.2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe TARI, è oggetto di apposito e separato provvedimento conseguente all’approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

DATO ATTO che:

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, (...), per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- a) "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- b) "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- c) "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);

DATO ATTO, altresì, che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

1. il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
2. l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
3. l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
4. fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 29/06/2021 con la quale si approvava il PEF 2021;

PREMESSO che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative, hanno l'obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti ad

osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

RICHIAMATI:

- a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- e) la legge regionale 21 dicembre 2020 n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali";

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il differimento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

EVIDENZIATO, altresì, che l'art. 30, c. 5, del suddetto D.L. 41/2021 ha previsto che, limitatamente all'anno 2021, i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che la definizione delle tariffe 2021 viene effettuata entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la relativa approvazione ed a seguito del ricevimento ed approvazione del PEF 2021, PEF elaborato sulla base del metodo MTR ARERA ed approvato e validato da parte delle Unité des Communes Valdôtaines Grand Paradis e Valdigne Mont Blanc, Autorità competenti di Sub-ATO A per la gestione dei rifiuti del Comune di La Thuile;

RAMMENTATO che è prevista la copertura del 100% di tutti i costi inerenti il servizio rifiuti, come risultanti dal Piano economico finanziario (PEF) 2021;

CONSIDERATA incertezza dell'evolversi della stagione turistica, già completamente compromessa nel periodo invernale e quindi per i 4 mesi di maggior afflusso turistico e comunque già di per sé normalmente ridotta a poche settimane nel periodo estivo e che, al di là di eventuali misure restrittive che potrebbero comunque sempre essere adottate ai fini del contenimento della ripresa dell'epidemia e un rilancio turistico non adeguatamente preventivabile nel periodo estivo, non potrà essere sufficiente per un ristoro adeguato delle attività commerciali e ricettive;

RITENUTO pertanto fattibile ed equo applicare i seguenti criteri per l'individuazione di attività turistico-recettive presenti sul territorio ai fini di particolari agevolazioni:

locali sulle piste invernali	riduzione del 100% sulla parte variabile
alberghi/bar/rist	riduzione del 50% sulla parte variabile
altri tipi di negozi/laboratori	riduzione del 50% sulla parte variabile

per un totale indicativo di riduzioni pari ad € 53435,76;

CONSIDERATO che invece per la categoria uffici (A10), presa in considerazione l'anno precedente per la riduzione, da quest'anno, come da disposizioni nazionali, è stata assorbita dalla categoria Banche e Studi professionali con una riduzione di legge per la parte variabile da 1,85 al metro quadro a 0,99 al metro quadro per cui non si ritiene opportuno dover intervenire;

SOTTOLINEATO che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, la copertura della spesa verrà effettuata utilizzando il rimborso delle riduzioni preventivate dal sopracitato articolo del Decreto Legge "Sostegni bis" che per il Comune di La Thuile ammonta ad € 28518,00, integrando la maggiore spesa indicativa di € 24.917,76 avvalendosi di risorse proprie o di risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate;

DATO ATTO infine che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le aliquote ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

UDITO il Sindaco spiegare che nelle settimane passate c'è stata l'occasione di confrontarsi su questa tematica con tutti i Consiglieri anche se purtroppo in previsione di questo consiglio non vi è stato il tempo per organizzare una riunione pre-consiliare. Evidenzia come sono molte le categorie che richiederebbero sconti sulle tariffe TARI ma, visti i valori economici in campo, uno sconto generalizzato porterebbe pochi vantaggi ai singoli, con uno sconto minimo, a parità di impegno finanziario del Comune. Spiega che il Comune può beneficiare di risorse statali per dare copertura agli sconti da applicare alle tariffe TARI per circa 28 mila euro a cui si possono aggiungere altri 25 mila euro recuperati dalle risorse destinate alla fiscalità generale. In questo modo si possono riconoscere sconti tariffari per un totale di circa 53 mila euro andando ad agevolare quelle attività economiche che hanno maggiormente subito gli effetti negativi dovuti alle chiusure forzate per le norme anti Covid. Propone, pertanto, di ridurre al 100% la parte variabile della tariffa, unica parte su cui si può intervenire, per i locali che si trovano sulle piste da sci e che hanno perso praticamente tutta la stagione lavorativa, e il 50% per altre attività economiche. Evidenzia come tale agevolazione si unisca a quelle già adottate per l'IMU e per l'imposta pubblicitaria quale politica di aiuto per gli esercenti del territorio che devono rilanciare la loro attività. Precisa, infine, che non sono state applicate agevolazioni per gli uffici i quali beneficiano già di una riduzione tariffaria dovuta a un cambio di categoria riconosciuto dalla normativa statale;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. B) del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/07/2017;

ACQUISITO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: 10

- Voti favorevoli: 10
- Voti contrari: /
- Astenuti: /
- Consiglieri votanti: 10

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe TARI per l'anno 2021 così come segue, adeguando la categoria TARI relativa agli "studi professionali" riconducendoli all'interno della categoria tariffaria relativa a "banche ed istituti di credito" così come disposto dall'articolo 58 quinquies del DL 124/2019 convertito in L. 157/2019 e cioè:

Utenze domestiche residenti		
Nucleo familiare	Quota variabile (€/anno)	Quota fissa (€/mq/anno)
1 componente	28,16	0,86
2 componenti	65,72	0,91
3 componenti	84,50	0,95
4 componenti	103,28	0,98
5 componenti	136,14	1,01
6 o più componenti	159,61	1,03
Utenze non domestiche		
Categorie di attività	Quota variabile (€/mq/anno)	Quota fissa (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	0,42
2. Campeggi, distributori carburanti	1,25	0,49
3. Stabilimenti balneari	0,68	0,43
4. Esposizioni, autosaloni	0,55	0,41
5. Alberghi con ristorante	1,93	0,57
6. Alberghi senza ristorante	1,50	0,52
7. Case di cura e riposo	1,80	0,55
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,85	0,56
9. Banche, ist. di cred., uffici, ag., studi prof.	0,99	0,46
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,70	0,80
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,50	0,75
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,60	0,55
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,66	0,54
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,77	0,44
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25	0,60
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,05	0,90
17. Bar, caffè, pasticceria	4,8	0,80
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,20	0,75
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,80	0,77
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,05	1,04
21. Discoteche, night club	1,88	0,56
Utenze domestiche non residenti e unità tenute a disposizione dai residenti		
Tariffa unitaria	Quota tariffaria a metro quadro	
84,50	0,95	

2. **DI DARE ATTO** che le tariffe deliberate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2021 a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre c.a.;
3. **DI APPLICARE** le seguenti riduzioni sulle categorie che hanno maggiormente risentito della crisi economica determinata dall'epidemia sanitaria riducendo in percentuale la parte variabile della tariffa così come segue;
 - locali sulle piste invernali riduzione del 100% sulla parte variabile
 - alberghi/bar/rist riduzione del 50% sulla parte variabile
 - altri tipi di negozi/laboratori riduzione del 50% sulla parte variabile
 - per un totale indicativo di riduzioni pari ad € € 3.435,76 da recuperarsi tramite le indicazioni di cui all'art. 6 del D.L 73/2021;
4. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - Acconto (I^ rata) 30 novembre 2021
 - TARI Saldo (II^ rata) 31 gennaio 2022
5. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonché sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze così come disposto dall'art. 1 comma 767 della L. 27.12.2019, n. 160;
6. **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ferraris Mathieu

Il Segretario Comunale
F.to Alberto VAGLIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line dal 05/07/2021 e vi rimarrà pubblicata sino al 20/07/2021, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 bis e 52 ter della legge regionale n 54/1998.

La Thuile, il 05/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Alberto VAGLIO

La presente è' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

La Thuile, il 05/07/2021 Il Segretario Comunale

Alberto VAGLIO